

CONVENZIONE CON STRUTTURE VETERINARIE PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI
CANI RANDAGI E DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE
(EX ART. 13 DEL DPGR 1/99)

L'anno 20xx addì _____ del mese di xxxxxx in Nuoro

TRA

L'AZIENDA Sanitaria di Nuoro, con sede Legale in Nuoro, Via Demurtas n. 1, C.F./P.IVA 01620480911, nella persona del Dott. -----, nato a ----- il --/--/1--- Codice Fiscale in qualità di Direttore del Servizio IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE di seguito denominato "ASL" per effetto della deliberazione n. ____ del _____ con la quale è stata conferita delega alla firma della presente convenzione,

E

L'Ambulatorio Veterinario DOTT. ----- con sede Legale in ----- P.IVA xxxxxxxxxxxx – C.F. xxxxxxxxxxxxxx

RICHIAMATE:

- 1) la Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", come poi integrata e modificata con la Legge Regionale 1 agosto 1996, n. 35, che promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente stabilendo, all'art. 2, le competenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali;
- 2) la deliberazione della G.R. n. 17/39 del 27.04.2010 "Direttive in materia di Lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione";
- 3) il DPGR del 04/03/1999 n.1 (Regolamento di attuazione delle Leggi 281, 21 e 35 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- 4) il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", il quale nell'ambito dei LEA "Prevenzione collettiva e Sanità pubblica" interviene in materia di salute animale e igiene urbana veterinaria, garantendo programmi sulla lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali d'affezione;

- 5) Vista la Deliberazione n. 290 del 22/03/2024 con la quale è stata avviata una procedura di avviso manifestazione di interesse per l'individuazione di strutture sanitarie veterinarie cui affidare il servizio di sterilizzazione di cani e gatti randagi, ai sensi della dgr 17/39 del 2010.”
- 6) Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale ASL n. ____ del _____ che, in esito alla pubblicazione dell'avviso di cui alla deliberazione n. 290/2024 succitata, autorizza la stipula di apposita convenzione con le strutture veterinarie private che hanno manifestato interesse ad eseguire il servizio di sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie feline ex DPGR 1/99 (Regolamento di attuazione delle Leggi 281, 21 e 35 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto della Convenzione

La ASL di Nuoro, con la presente convenzione, incarica in via non esclusiva l'Ambulatorio Veterinario del DOTT. ----- con sede Legale in _____ Via ----- - P.IVA ----- – C.F. ----- per l'esecuzione dei servizi di sterilizzazione di cani randagi ricoverati nei canili rifugio e sanitari e gatti delle colonie feline ricadenti nei Distretti Socio sanitari di Nuoro, Siniscola, Macomer e Sorgono;

ART. 2 – Modalità di esecuzione del servizio

Le sterilizzazioni devono essere realizzate mediante interventi di orchietomia, ovariectomia o, quando necessario, in presenza di patologie uterine e/o gravidanza, di ovario-isterectomia, in anestesia generale iniettabile o gassosa. Le tecniche chirurgiche, anestetiche, di controllo del dolore postoperatorio, di asepsi e antisepsi devono essere improntate a codici di buone pratiche cliniche.

Al fine di consentire la vigilanza sul rispetto di tali pratiche, i giorni e gli orari degli interventi devono essere concordati con il Servizio Veterinario competente di questa ASL.

La struttura veterinaria convenzionata deve garantire:

- le cure postoperatorie di routine (medicinali, asportazione punti di sutura, disinfettanti, etc.) senza spese aggiuntive per la ASL;
- la custodia e la cura a proprie spese dei randagi operati per il tempo in cui sono ricoverati, sotto la responsabilità del proprio Direttore Sanitario;
- l'esecuzione di un numero di interventi compatibile con le esigenze di programmazione della Asl e comunque non inferiore a 3 animali per ogni seduta operatoria al fine di ottimizzare i costi del trasporto.

- la gestione delle complicazioni post operatorie nei dieci giorni successivi all'intervento di sterilizzazione, senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante, fatti salvi i casi in cui esse siano imputabili a malattie pregresse non evidenti all'atto del ricovero, in quest'ultimo caso non potranno essere imputate a negligenza da parte della Struttura veterinaria.

I cani già ricoverati nei canili rifugio saranno prioritariamente ed equamente ripartiti tra le strutture veterinarie allocate nello stesso Distretto del rifugio, nel caso in cui nel Distretto non siano presenti strutture veterinarie convenzionate gli interventi verranno ripartiti tra i professionisti degli altri Distretti;

L'ambulatorio veterinario allocato nel canile sanitario si occuperà prioritariamente della sterilizzazione dei cani di prima cattura con la duplice finalità di evitare lo stress da trasporto per gli animali e nel contempo contenere le spese;

Sarà cura del Servizio veterinario di igiene degli allevamenti provvedere ad un'equa ripartizione degli interventi tra i professionisti convenzionati secondo le esigenze contingenti e la disponibilità dei professionisti medesimi.

La Stazione Appaltante provvederà a proprie spese al trasporto degli animali da sottoporre ad intervento da e per le Strutture Veterinarie convenzionate senza oneri aggiuntivi per queste ultime.

ART: 3 – Obblighi degli ambulatori veterinari

Nel rispetto della presente convenzione, l'ambulatorio veterinari si impegnano a garantire:

1. L'esecuzione degli interventi di sterilizzazione chirurgica sugli animali ricoverati ed in particolare:
 - Ovariectomia o, dove necessario, ovario isterectomia nelle femmine;
 - Orchietomia nei maschi;
 - La certificazione delle attività svolte e la loro registrazione nella banca dati dell'anagrafe canina regionale;
 - La predisposizione di una relazione per rendicontare l'attività svolta nell'anno da inviare alla ASL di Nuoro.

Gli interventi chirurgici saranno eseguiti esclusivamente da veterinari laureati abilitati all'esercizio della professione medico-veterinaria. Il responsabile dell'ambulatorio veterinario (e/o Direttore Sanitario) vigila sul rispetto della normativa vigente in materia di animali da affezione, randagismo, benessere animale nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

ART. 4 – Tariffe

Per l'esecuzione delle prestazioni, la ASL di Nuoro si impegna a corrispondere alla Struttura veterinaria convenzionata le seguenti tariffe unitarie:

- Cane maschio € 100,81 (diconsi euro cento/81) + enpav + IVA;
- Cane femmina € 201,80 (diconsi euro duecento/80) + enpav+ IVA;
- Gatto maschio € 50,60 (diconsi euro cinquanta/60) + enpav + IVA;
- Gatto femmina € 80,10 (diconsi euro ottanta/10) + enpav + IVA.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti della ASL per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ART. 5 – Modalità di rendicontazione delle attività

La rendicontazione dell'attività svolta sarà documentata mensilmente dalla struttura veterinaria convenzionata mediante la compilazione e la sottoscrizione di un apposito documento che attesti analiticamente gli interventi effettuati. Tale documento, opportunamente validato dalla Direzione del SIAPZ della ASL di Nuoro sarà trasmesso al Servizio Provveditorato per la valutazione di conformità economica e l'avvio delle procedure di pagamento che verrà effettuato a seguito di presentazione della fattura elettronica da parte della struttura veterinaria convenzionata. L'ASL di Nuoro si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture nel termine di 60 giorni e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di apposizione del visto di regolarità. La fattura verrà emessa con le modalità stabilite dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 e la relativa circolare esplicativa n. 1 del 09/03/2015 in materia di fatturazione elettronica;

ART. 6 – Responsabilità del procedimento – Direttore Sanitario

Al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione, la ASL n. 3 di Nuoro nomina quale Responsabile del Procedimento il Dott. _____, Direttore della SC _____, l'Ambulatorio Veterinario convenzionato del DOTT _____ nomina quale Responsabile del servizio Il Dott. _____ e Direttore Sanitario il Dott. _____;

ART. 7 – Durata della convenzione e sua eventuale risoluzione

La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione; le parti concordano che potranno entrambe recedere, anche unilateralmente, dalla convenzione stessa, previa comunicazione scritta con preavviso minimo di 60 giorni notificato mediante PEC. In caso di recesso, la struttura veterinaria convenzionata avrà diritto a percepire il corrispettivo delle

prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Non è consentito il rinnovo tacito della presente convenzione.

ART. 8 – Controversie

Eventuali controversie insorte verranno sottoposte per la risoluzione al collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dalla ASL di Nuoro, un rappresentante dell'Ordine dei Veterinari ed un rappresentante sindacale.

Per la ASL di Nuoro
Il Direttore della S. C.
Igiene Allevamenti e Produzioni Zooteniche

Studio Veterinario
xxxxxxxxxxxxxx